



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1750

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad erogare corsi di formazione in materia di certificazione energetica nonché individuazione delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami finali per i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Il giorno **07 Ottobre 2016** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., di seguito Regolamento, detta le disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici, dando attuazione al titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

L'articolo 8 del Regolamento, così come modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 162/2016, ha recepito le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, a riguardo dei criteri di riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica. Il d.P.R. 75/2013, in particolare, ha previsto la frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione ed il superamento del relativo esame finale per i soggetti in possesso di determinati titoli di studio ma privi di iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale (art. 2, c. 4 d.P.R. 75/2013) nonché per quei soggetti che, seppure iscritti ad un Ordine o Collegio (art. 2, c. 3 d.P.R. 75/2013) risultano carenti sotto il profilo delle competenze in materia di progettazione di edifici o impianti, al fine di garantirne una preparazione anche nei campi di attività in cui non hanno competenze professionali. Con il comma 5 dell'articolo 2, il citato decreto statale ha infine disposto che a livello regionale i corsi ed i relativi esami siano svolti da soggetti autorizzati dalla Regione o Provincia Autonoma sulla base delle proprie procedure.

Il Regolamento provinciale ha definito i contenuti minimi dei corsi e, sul piano organizzativo, ha stabilito che gli stessi vengano erogati da soggetti autorizzati dalla Provincia e che i relativi esami finali siano eseguiti secondo modalità stabilite con successiva deliberazione di Giunta. Di ciò tenuto conto, con il presente provvedimento si propone di approvare:

- l'Allegato 1, concernente i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad erogare corsi di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici;
- l'Allegato 2, concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e del relativo esame finale;
- l'Allegato 3, concernente il fac-simile dell'attestato di frequenza del corso e di superamento dell'esame finale, da consegnare al partecipante.

In aggiunta, con la presente deliberazione si intendono modificare le disposizioni relative alle percentuali di frequenza obbligatoria dei corsi di formazione, contenute nell'Allegato B bis al Regolamento, al fine di un allineamento con le corrispondenti indicazioni stabilite a livello ministeriale. Si propone quindi di sostituire nell'Allegato B bis il periodo "L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'80% di ogni singolo modulo delle ore di formazione previste", con il seguente periodo "L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e

partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'85% delle ore di formazione previste”.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista il decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i;
- vista la deliberazione n. 162 del 12 febbraio 2016;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- vista la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare gli Allegati 1, 2 e 3, come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che gli Allegati 1 e 2 di cui al precedente punto 1) sostituiscono la disciplina di cui all'Allegato D alla propria precedente deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009, che continua a produrre effetti per le parti non modificate dal presente provvedimento;
- 3) di disporre che la disciplina di cui ai citati Allegati 1 e 2 trova applicazione con riferimento ai procedimenti attivati dopo l'adozione della presente deliberazione;
- 4) di modificare l'Allegato B bis al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. sostituendo le parole “L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'80% di ogni singolo modulo delle ore di formazione previste” con le parole “L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'85% delle ore di formazione previste”;
- 5) di demandare a successiva determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia l'approvazione della modulistica per la presentazione delle

domande di autorizzazione per l'erogazione della formazione in materia di certificazione energetica;

- 6) di disporre che le domande di autorizzazione all'erogazione della formazione in materia di certificazione energetica potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della determinazione di cui punto 5;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1: CRITERI

002 ALLEGATO 2: MODALITA' SVOLGIMENTO CORSI

003 ALLEGATO 3: FAC SIMILE ATTESTATO

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato 1

Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici

1. Soggetti destinatari

Possono presentare domanda di autorizzazione gli Ordini e i Collegi professionali ed i soggetti aventi l'attività di formazione professionale fra le proprie finalità istituzionali.

Alla data di presentazione della domanda, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- disponibilità di sedi formative distribuite sul territorio della Provincia, dichiarate conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza ed accessibilità;
- disponibilità di personale docente con esperienza professionale nel settore della certificazione energetica degli edifici;
- presenza di un responsabile didattico avente titolo di studio ed esperienza professionale coerenti rispetto alla didattica dell'attività formativa.

2. Termini e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

La domanda di autorizzazione può essere presentata in qualsiasi momento all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – APRIE da parte del legale rappresentante, mediante il modulo approvato con provvedimento del dirigente di APRIE e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

La presentazione della domanda può avvenire tramite:

- consegna diretta presso la sede di APRIE;
- trasmissione a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- trasmissione tramite pec alla casella pec di APRIE all'indirizzo aprie@pec.provincia.tn.it nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale;
- a mezzo FAX.

La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva concernente:

- la qualificazione del richiedente tra i soggetti di cui al paragrafo 1;
- la disponibilità di sedi formative sul territorio della Provincia;
- il possesso di certificazioni/attestazioni dimostranti l'idoneità delle sedi formative alle norme vigenti in materia di sicurezza ed accessibilità;
- la conformità del corso ai contenuti minimi di cui all'Allegato B bis al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. ed ai criteri di cui all'Allegato 2.

Nella domanda il richiedente deve impegnarsi a:

- comunicare, entro 30 giorni dall'attivazione del corso, la data di inizio dell'attività formativa con indicazione del personale docente e del responsabile didattico;
- verificare i requisiti posseduti dai partecipanti, sulla base delle vigenti disposizioni normative ed amministrative, che hanno dato titolo all'iscrizione alle attività formative;
- garantire un numero massimo di 40 partecipanti per classe;
- comunicare la data e le modalità di espletamento degli esami, organizzati secondo i criteri di cui all'Allegato 2;
- conservare per i cinque anni successivi all'avvio dell'attività formativa la documentazione atta a dimostrare l'effettiva partecipazione da parte degli iscritti e la documentazione relativa allo svolgimento dell'esame finale;
- possedere un'adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e responsabilità civile connessi con l'esercizio dell'attività formativa;
- mantenere il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di autorizzazione per tutto il periodo di svolgimento dell'attività formativa, nonché comunicare immediatamente ad APRIE le modificazioni relative ai predetti requisiti;
- accettare in ogni momento il controllo da parte della Provincia autonoma di Trento in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati, nonché rendersi disponibile a fornire tutta la documentazione ed ogni informazione utile o connessa a tal fine.

Alla domanda deve essere altresì allegato il programma del corso, con l'indicazione dei moduli tematici individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui all'Allegato B bis al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.. Nel programma deve essere indicato il numero di ore

complessive (non inferiore ad 80) ed il numero di ore di ciascun modulo e devono essere dettagliate le modalità di svolgimento dell'attività formativa (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, e-learning).

3. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è effettuata da APRIE attraverso l'esame della documentazione presentata.

La valutazione si sostanzia nella verifica della presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del soggetto richiedente e della coerenza tra l'attività formativa oggetto del riconoscimento con i contenuti formativi ed i criteri individuati dal presente Allegato, dall'Allegato 2 e dal d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i..

Il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni successivi alla data di presentazione della domanda con provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative.

4. Periodo di validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha durata triennale e, fermo restando il permanere delle disposizioni di legge che hanno dato luogo all'effettuazione dell'attività formativa, permette entro detto periodo di validità di replicare il corso secondo le modalità autorizzate.

In tali casi, il soggetto autorizzato dovrà garantire il permanere dei requisiti dichiarati e dare comunicazione ad APRIE dell'attivazione del nuovo corso entro trenta giorni dall'inizio delle attività formative.

Allegato 2

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e del relativo esame finale

1. Modalità di svolgimento del corso di formazione

Il corso di formazione deve essere diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, nozioni sul sistema involucro-impianto e sul fabbisogno di energia primaria dell'edificio, elementi conoscitivi relativi alla legislazione comunitaria, nazionale e provinciale di riferimento ed alla procedura di emissione dell'attestato di prestazione energetica.

Il corso deve avere durata minima di 80 ore e deve essere strutturato in moduli secondo lo schema riportato nell'Allegato B bis al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e sm.i..

Le attività didattiche possono articolarsi in lezioni frontali, esercitazioni pratiche ed eventualmente lezioni in e-learning (c.d. FAD - formazione a distanza), garantendo un corretto equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche (intese anche come esercitazioni in aula) le quali non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo.

La formazione in e-learning non può rappresentare una percentuale superiore al 30% delle ore complessive dell'intero corso di formazione. Altresì, le attività erogate in modalità FAD devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di strumenti ed attrezzature adeguate alle caratteristiche dei corsi (idonea piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione degli iscritti);
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (es. tutoraggio on-line, assistenza informatica, disponibilità di un esperto dei contenuti previsti dall'intervento formativo);
- sistema di valutazione in itinere che preveda prove di fine modulo FAD per ognuno dei moduli di cui è composto il corso;
- presenza di meccanismi informatici di tracciamento delle ore effettuate e dell'attività svolta, per l'eventuale messa a disposizione dei riepiloghi degli accessi da parte di

tutti i soggetti coinvolti (allievi, tutor FAD, docenti online).

Per le lezioni erogate in FAD, è obbligatoria la frequenza del 100% delle ore di formazione.

2. Modalità di svolgimento dell'esame finale

L'esame per l'accesso alla qualifica di certificatore energetico viene effettuato dai soggetti erogatori dei corsi di formazione, autorizzati dalla Provincia ai sensi delle disposizioni e dei criteri di cui all'Allegato 1. Il soggetto erogatore del corso è tenuto ad assicurare lo svolgimento dell'esame finale entro tre mesi dalla data di ultimazione delle attività formative.

Possono accedere agli esami i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza del corso rilasciato dal medesimo ente formatore a seguito della frequenza di almeno l'85% delle ore totali di formazione e del 100% delle eventuali ore erogate in FAD.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità e consiste nello svolgimento di una prova scritta sulle tematiche oggetto del programma del corso e di una prova orale che preveda anche la discussione di un attestato di prestazione energetica (APE).

La Commissione valutatrice è costituita da tre membri.

La Commissione è presieduta dal dirigente dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia o da un suo delegato.

La Commissione è integrata da due esperti incaricati dal soggetto erogatore del corso, di cui almeno un membro esperto esterno all'ente erogatore del corso, che non abbia partecipato alle attività di docenza o di organizzazione. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente che sostituisce, in caso di assenza, il componente titolare. La Commissione è coadiuvata da un segretario, scelto fra i soggetti interni all'ente erogatore.

Allegato 3

Fac-simile dell'attestato di frequenza del corso e di superamento dell'esame finale, da consegnare al partecipante

Attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del dPR 75/2013 e del d.P.P. 13/07/2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.

NOME SOGGETTO EROGATORE DEL CORSO, INDIRIZZO E LOGO

ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO

Al (*inserire nome corso di formazione*) _____

Si attesta che

(*inserire titolo nome cognome*)

Nato a _____ il _____

- ha regolarmente frequentato il corso in oggetto svoltosi dal _____ al _____, di durata complessiva pari a __ ore e per un totale di ore di frequenza pari al ___% del totale
- ha sostenuto con profitto la verifica finale in data _____

Autorizzazione Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia det. n. __ del __

Luogo e Data

Il responsabile del corso
(*legale rappresentante*)
